



Data pubblicazione 31/08/2026



Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 dal Consigliere Angelo Cerulo.

FATTI DI CAUSA

1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha respinto il gravame proposto [REDACTED] (denominata, d'ora innanzi, Associazione) e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo, disconoscendo i rapporti di lavoro domestico stipulati dall'appellante, sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019014127/DDL del 15 novembre 2019, e disattendendo la richiesta di riduzione delle sanzioni civili (art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che, nel caso di specie, difetta un elemento imprescindibile del lavoro domestico: la prestazione non è stata resa presso il datore di lavoro e non consiste, dunque, in mansioni correlate al funzionamento della vita familiare del datore di lavoro.

Corretto è il regime sanzionatorio applicato, in carenza di ogni elemento d'incertezza sulla portata della normativa applicabile.

Irrilevanti, infine, si dimostrano le istanze istruttorie capitolate dall'Associazione.

2.- L'Associazione impugna per cassazione la sentenza d'appello, articolando tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

3.- L'INPS resiste all'impugnazione con controricorso.

4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

5.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., della legge 2 aprile 1958, n. 339, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e imputa alla pronuncia d'appello di aver erroneamente escluso la riconducibilità dei rapporti di lavoro al lavoro domestico.

Ad avviso della ricorrente, la legge n. 339 del 1958 prevede quale unico elemento qualificante il nesso funzionale della prestazione con il funzionamento della vita familiare, nesso funzionale che non può essere negato sol perché la prestazione è resa a favore di un terzo.

1.1.- Il motivo dev'essere respinto.

1.2.- La Corte di merito ha accertato che il personale occupato dall'odierna ricorrente prestava l'attività lavorativa presso le abitazioni degli anziani o presso le strutture in cui gli anziani erano ricoverati (pagina 4 della sentenza d'appello). Nessun rapporto di convivenza legava, dunque, l'Associazione e gli anziani assistiti.

Poste tali premesse di fatto, che la ricorrente non contesta, i giudici d'appello hanno rilevato, in punto di diritto, che il lavoro domestico postula «due requisiti: la prestazione deve essere resa presso il datore di lavoro e deve consistere in mansioni attinenti [a]l funzionamento della vita familiare del datore di lavoro» (pagina 5 della pronuncia d'appello).

1.3.- La qualificazione operata dalla Corte di merito *sub specie iuris*, in linea con quella già tratteggiata dal Tribunale, non presta il fianco alle censure formulate nel ricorso.

Lungi dal conferire rilievo alla prassi amministrativa dell'Istituto, la pronuncia impugnata valorizza la definizione normativa di lavoro domestico, racchiusa nell'art. 1 della legge n. 339 del 1958: «La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con



retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche».

Essenziale, ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro domestico, è che la prestazione sia finalizzata al funzionamento della vita familiare, come conferma anche l'art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, recante la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari: tale previsione, nell'individuare i destinatari della normativa, fa riferimento allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare, rese nel contesto dell'abitazione del datore di lavoro (Cass., sez. lav., 1° aprile 2005, n. 6824).

Al novero dei lavoratori domestici appartengono anche coloro che prestano la propria opera a beneficio di una comunità stabile di persone che convivano in modo continuativo e permanente sotto lo stesso tetto, senza uno scopo di lucro, nell'osservanza di un principio di mutua assistenza (in tal senso, già Cass., sez. lav., 31 marzo 1983, n. 2354, che esclude il configurarsi di tale comunità nell'ipotesi di una scuola allievi sottufficiali): la solidarietà affettuosa fra persone aventi una tale comunanza di vitto e di alloggio giustifica l'assimilazione alle famiglie, basate su vincoli di sangue (Cass., sez. lav., 30 agosto 2018, n. 21446).

Su tali aspetti fa leva la ricorrente, enfatizzando, da ultimo anche nella memoria illustrativa (pagine 3 e seguenti), il nesso che intercorre tra le prestazioni lavorative e il funzionamento della vita familiare (secondo periodo).

Nondimeno, tale prospettazione pretermette l'enunciato normativo contenuto nel primo periodo dell'art. 1 della legge n. 339 del 1958, che concorre a qualificare il rapporto di lavoro, identificandolo nella



prestazione di un'opera continuativa o prevalente «presso lo stesso datore di lavoro».

Invero, coesistente alla tipologia del lavoro domestico è la destinazione della prestazione al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore (Cass., sez. lav., 14 dicembre 2005, n. 27578).

È ben vero che l'elaborazione della giurisprudenza, in consonanza con l'evolvere dei rapporti sociali, ha incluso nell'ambito applicativo del lavoro domestico le prestazioni rese a favore di comunità unite da un'*affectio* diversa da quella familiare in senso stretto (ordinanza n. 21446 del 2018, cit.).

Tuttavia, anche tale più ampia esegesi postula pur sempre una correlazione inscindibile tra le finalità della prestazione, legata al funzionamento della vita familiare, e il soddisfacimento dei bisogni personali del datore e non di un *quavis de populo*.

La lettura propugnata dalla ricorrente recide, per contro, tale legame, nell'ascrivere al lavoro domestico una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare e al soddisfacimento di bisogni di soggetti diversi dal datore di lavoro.

Per questa via, come rimarca l'Istituto (pagina 5 del controricorso), si giunge a collocare nell'alveo del lavoro domestico anche un'attività professionale di reperimento di manodopera da indirizzare allo svolgimento di lavori a favore di terzi.

La scissione tra il datore di lavoro e il beneficiario della prestazione altera, dunque, la tipologia di un rapporto di lavoro che il legislatore ha plasmato secondo caratteri di marcata specialità (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 1976, punto 3 del *Considerato in diritto*), legati anche alla condivisione della vita e degli spazi che s'instaura tra datore e prestatore per la peculiarità delle mansioni svolte.

A tale specialità si raccorda l'applicazione di un particolare regime contributivo, che deve, per converso, cedere il passo all'obbligo di



pagare i contributi previdenziali secondo le regole ordinarie, allorché, del lavoro domestico, difettino i tratti caratteristici (Cass., sez. lav., 24 febbraio 1979, n. 1235).

Anche in questa prospettiva, trova conferma la necessità d'intendere il lavoro domestico in senso rigoroso, aderente alla lettera e alla *ratio* della disciplina speciale apprestata dal legislatore.

2.- Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la sentenza d'appello per aver violato l'art. 116, commi 8, 9 e 15, della legge n. 388 del 2000, errando nel disconoscere i presupposti della buona fede e dell'oggettiva incertezza, richiesti dalla legge per la riduzione delle sanzioni civili.

2.1.- La critica si rivela inammissibile.

2.2.- I giudici d'appello hanno escluso l'applicabilità del più mite regime sanzionatorio delineato dall'art. 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000, osservando che nessuna oggettiva incertezza si ravvisa nel caso di specie: invero, «la disciplina del rapporto di lavoro domestico è risalente e consolidata nel tempo anche a livello giurisprudenziale/amministrativo e non risultano i presupposti di incertezza richiesti per l'applicabilità del regime sanzionatorio attenuato» (pagina 9 della sentenza impugnata).

A tale valutazione, particolareggiata e sorretta da una pluralità di elementi, la ricorrente contrappone in termini assertivi, anche nella memoria illustrativa (pagine 6 e 7), un più appagante coordinamento dei dati probatori acquisiti, al fine di adombrare quell'oggettiva incertezza che i giudici d'appello, in linea con i giudici di prime cure, hanno escluso in modo approfondito e coerente.

3.- Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: la mancata ammissione delle prove, con peculiare riguardo al tema del rimborso



delle spese e alle istanze volte a infirmare le deduzioni dell'Istituto, avrebbe pregiudicato il diritto di difesa.

3.1.- La censura, ribadita e sviluppata anche nella memoria illustrativa (pagine 7 e 8), non supera il vaglio di ammissibilità e, dunque, colgono nel segno i rilievi svolti *in limine* dall'Istituto (pagina 6 del controricorso).

3.2.- Con dovizia di richiami (pagine 7, 8 e 9), la Corte territoriale ha posto in risalto la genericità delle istanze istruttorie e la loro irrilevanza e ha evidenziato che generiche sono anche le deduzioni che corredano il ricorso, oltre che inidonee a scalfire le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva sull'impiego della dizione "rimborso spese" per dissimulare la retribuzione delle ore di straordinario.

Con tali circostanziati rilievi il motivo di ricorso omette di confrontarsi, limitandosi a perorare in termini apodittici la lesione del diritto di difesa per la mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate.

4.- Le considerazioni illustrate conducono al complessivo rigetto del ricorso.

5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in proporzione al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.

6.- Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.



Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-*bis*
dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione
civile del 10 giugno 2026.

La Presidente

Lucia Esposito

